

SPEZIONI TRANSFRONTALIERE DEI RIFIUTI

L'Unione europea ha istituito un sistema di sorveglianza e controllo per organizzare e disciplinare le spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana, ed integrare nella legislazione europea, le disposizioni della convenzione di Basilea e la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dai paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il Regolamento CE/1013/2006 disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in particolare:

-le spedizioni di rifiuti fra Stati membri all'interno della Comunità con o senza transito attraverso paesi terzi (Titolo II);

- le esportazioni di rifiuti dalla Comunità (Titolo IV) sono consentite per tipologie diverse a seconda del paese di destinazione, distinguendo:

le esportazioni verso i paesi EFTA;

le esportazioni verso i paesi OCSE;

le esportazioni verso i paesi extra OCSE;

le esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare; ;

-le importazioni di rifiuti nella Comunità (Titolo V) sono consentite per tipologie e destinazioni diverse a seconda del paese di provenienza, distinguendo:

le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea;

le importazioni da paesi che hanno concluso accordi o intese secondo l'art. 41, comma 1, lettere b) o c);

le importazioni da paesi OCSE;

le importazioni da paesi o territori d'oltremare. ;

-il transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso paesi terzi (Titolo VI).

Sono previste due distinte procedure a seconda della tipologia di rifiuto da spedire:

1) La procedura di informazione (Art. 18) è correlata alla tipologia del rifiuto e al paese da cui tale rifiuto proviene o è destinato a fini di recupero, e riguarda:

— rifiuti non pericolosi destinati a recupero > 20 Kg (lista verde allegati III, e III-B)

— rifiuti destinati alle analisi di laboratorio volte ad accertare le loro caratteristiche chimico-fisiche o la loro idoneità ad operazioni di recupero/smaltimento in quantità inferiore a 25 Kg

— miscele di rifiuti allegato III-A

La procedura prevede l'obbligo di accompagnare i rifiuti oggetto della spedizione con un apposito documento di cui all'allegato VII, firmato: dal soggetto che organizza la spedizione, prima dell'inizio della spedizione stessa, e dal destinatario (impianto di recupero o laboratorio) al ricevimento dei rifiuti. Nel documento di informazione deve essere dichiarata l'esistenza di un contratto (non richiesto per i rifiuti destinati a laboratorio) stipulato tra chi organizza la spedizione e il destinatario, una copia del quale deve essere inviata su richiesta, all'autorità competente interessata.

- 2) La procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte (Art. 3) che si applica alle spedizioni di rifiuti:
- destinati allo smaltimento
 - di quelli destinati al recupero elencati in allegato IV (lista ambra)
 - non classificati sotto una voce specifica degli allegati III (lista verde), e IV;
 - i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.

Elenchi dei rifiuti

Nell'allegato III del Regolamento sono elencati i rifiuti non pericolosi destinati ad essere recuperati e soggetti all'obbligo di informazione; mentre l'allegato IV contiene l'elenco dei rifiuti destinati ad essere smaltiti e i rifiuti pericolosi destinati ad essere recuperati, a cui si applica la procedura di notifica. In un apposito elenco separato, l'allegato V, figurano i rifiuti la cui spedizione è vietata.

A prescindere dal tipo di procedura, tutte le persone coinvolte nella spedizione devono prendere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti con metodi ecologicamente corretti durante l'intero iter della spedizione e al momento del loro smaltimento o del loro recupero. La procedura di notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (*paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione*) di rilasciare un'autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione.

La spedizione dei rifiuti deve costituire l'oggetto di un contratto fra la persona incaricata della spedizione dei rifiuti e il destinatario di tali rifiuti. Detto contratto deve essere corredato di garanzie finanziarie se i rifiuti sono soggetti al requisito di notifica.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento:

- lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purchè disciplinati dalla convenzione internazionale di Marpol 73/78 o da altri strumenti internazionali vincolanti;
- i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finchè tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
- le spedizioni di residui radioattivi (disciplinati dalla direttiva 92/3 Euratom del 3-2-1992);
- le spedizioni di origine animale rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n.1774/2002;
- le spedizioni di rifiuti di cui all'art.2, punto1), lettera b), punti ii), iv), e v) della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenete disposizioni simili;
- le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato antartico;
- le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi.

1) SPEDIZIONI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'

Regolamento CE/1013/2006 - Titolo II

La richiesta di autorizzazione per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti all'interno della Comunità è riferibile ai casi di esportazione o importazione.

Per le esportazioni intracomunitarie di rifiuti (pericolosi e non) destinati allo smaltimento, o rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero, si deve attivare una procedura di notifica scritta, secondo quanto previsto dal Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Nello specifico per le operazioni di recupero (R1-R13) la procedura da applicare dipende dalla tipologia del rifiuto (*natura chimico-fisica*) e dalla pericolosità ovvero se il rifiuto è in lista verde o ambra.

Questa notifica è valida, (*salvo casi particolari*), per un anno solare e deve riguardare rifiuti classificati con un singolo codice e avere un unico destinatario.

ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI

Fase Istruttoria: Il soggetto notificatore, individuato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 1013/2006, presenta alla Regione una richiesta per il rilascio dei moduli di notifica e movimento (1/A e 1/B) previo pagamento dei diritti amministrativi (*DM 370/98*), indicando le motivazioni che costituiscono la deroga all'obbligatorietà di destinazione dei rifiuti agli impianti nazionali. La notifica non può comprendere più tipologie di rifiuti. Controllate le dichiarazioni contenute nell'istanza, la Regione rilascia i moduli richiesti insieme all'elenco della documentazione da produrre a corredo della notifica ai sensi del Regolamento CE 1013/2006-*Allegato II - Parti 1, 2 e 3*.

Il Notificatore, consegna i moduli 1/A e 1/B compilati, e la documentazione richiesta da sottoporre al controllo regionale, in numero di copie pari al numero di autorità interessate, e redatti nelle lingue dei paesi di spedizione e destinazione.

Entro 3 giorni la Regione verifica che la notifica sia completa e debitamente compilata e che i soggetti interessati dalla procedura di notifica siano autorizzati a svolgere le attività previste. Se necessario, richiede alla società notificatrice, integrazioni e/o chiarimenti in merito alla pratica al fine di valutare la conformità della stessa. In caso di notifica incompleta o di documentazione inesatta, il procedimento relativo al rilascio di autorizzazione non potrà essere avviato.

Successivamente, ritenuta conforme la documentazione presentata, la Regione ne trattiene una copia e invia, con nota firmata e protocollata, la notifica con il dossier all'autorità di destinazione (*ed eventualmente all'autorità di transito*), e informa il Notificatore dell'avvenuta trasmissione.

Entro 3 giorni dal ricevimento della documentazione, la competente autorità di Destinazione, (*ed eventualmente di Transito*), effettua attività di verifica, e qualora ritenga che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi ha facoltà di richiedere al Notificatore la documentazione integrativa, informando contestualmente della richiesta le altre Autorità competenti. Entro 3 giorni dal ricevimento delle informazioni e documenti integrativi le autorità interessate devono informare il Notificatore e le altre autorità interessate del ricevimento della notifica.

Entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento, le autorità competenti possono comunicare per scritto al Notificatore e alle altre Autorità interessate: l'autorizzazione alla spedizione, l'autorizzazione con condizioni, o eventuali obiezioni alla spedizione. I 30 giorni decorrono dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento, da parte dell'autorità di destinazione .

Autorizzazione al trasporto dei rifiuti: Nel caso in cui le autorità competenti autorizzino la spedizione dei rifiuti, apponendo timbro e firma sul documento di notifica (campo 20) informano per scritto il Notificatore, e inviano copia della comunicazione al destinatario e alle altre Autorità competenti interessate. L'autorizzazione scade decorso 1 anno dalla data del rilascio indicata nel documento di notifica.

Prima di iniziare la spedizione, il Notificatore presenta all'Autorità di spedizione, la garanzia finanziaria sul trasporto di rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 del Regolamento n. 1013/2006, all'art. 194 del D.Lgs. 152/2006 e al DM n. 370/1998 a copertura degli obblighi derivanti dalla spedizione notificata e del completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati, e devono intendersi svincolate quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto e regolare recupero o smaltimento, ovvero in caso di più spedizioni autorizzate, quello relativo all'ultimo trasporto.

L'Autorità di spedizione, accertato che la garanzia sia conforme e congrua nella forma, nel contenuto e nell'importo di copertura, consegna al Notificatore l'originale del documento di movimento che accompagna i rifiuti durante la spedizione. In caso di notifica generale, il documento di movimento originale è riprodotto in copie fotostatiche, timbrate, vidimate e numerate in quantità pari al numero di trasporti garantiti dalla garanzia stessa. Dette copie sono rilasciate al Notificatore previo pagamento dei diritti amministrativi, (*pari ad € 25,82 per ogni documento di movimento*), insieme ad una nota di congruità che riporta le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Svincolo della polizza assicurativa: Dopo aver completato i viaggi coperti da polizza fideiussoria, il Notificatore invia all'autorità di spedizione richiesta di svincolo delle garanzie finanziarie allegando alla richiesta gli eventuali documenti di movimento originali non utilizzati, e copie dei documenti di avvenuto conferimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, lettera e) ed art. 16, lettera e) regolamento CE n. 1013/2006. L'Autorità di spedizione dopo aver effettuato i controlli previsti dal Regolamento (*spedizioni effettuate nei termini prescritti, verifica che il quantitativo esportato non superi quello autorizzato, ecc.*), formalizza lo svincolo delle garanzie fideiussorie, con apposito provvedimento, entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta, ai sensi del DM 370/1998, provvedendo alla restituzione dell'originale della polizza, salvo segnalazioni delle Autorità interessate al trasporto e conferimento, di danni o illeciti cagionati durante le operazioni.

IMPORTAZIONE DEI RIFIUTI

Ricevimento della notifica da parte delle autorità competenti estere: In caso di importazioni intracomunitarie di rifiuti all'interno della Regione, è previsto un controllo documentale delle notifiche scritte inoltrate dalle competenti Autorità di Spedizione estere e alla contestuale verifica delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti che ricevono i rifiuti all'interno dei confini regionali al fine di verificare l'aderenza a norme e autorizzazioni delle spedizioni.

Conferma di ricevimento della notifica: Verificata la completezza e regolarità della documentazione ricevuta, l'Autorità di destinazione trasmette all'Autorità di spedizione, alle Autorità di transito e al notificatore, la conferma di ricevimento.

Rilascio autorizzazione: Analogamente alla procedura di esportazione, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento, l'Autorità di Destinazione può formalizzare l'autorizzazione alle spedizioni o sollevare obiezioni, a norma di quanto previsto dal Regolamento 1013/2006 (CE). Prima del rilascio dell'autorizzazione, viene verificata anche l'effettuazione del pagamento dei diritti amministrativi stabiliti dal D.M. 3 settembre 1998, n. 370, per l'importo di € 258,23, con le modalità indicate nell'Allegato 4 del DM. A scadenza dell'autorizzazione, l'Autorità di Destinazione verifica che sia avvenuto il recupero/smaltimento dei rifiuti, e che i diritti amministrativi, pari ad € 25,82 per documento di movimento, siano stati regolarmente versati.

2) ESPORTAZIONI DEI RIFIUTI DALLA COMUNITA' VERSO PAESI TERZI

Regolamento CE/1013/2006 -Titolo IV

Per le esportazioni di rifiuti dalla Comunità il Regolamento 1013/06 prevede il divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione delle esportazioni dirette verso i Paesi EFTA (art. 35), se il Paese accetta l'importazione dei rifiuti, e se l'autorità competente di spedizione, nella Comunità, accerta che i rifiuti saranno gestiti con metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione. Devono comunque essere rispettati gli obblighi di ripresa dei rifiuti nei casi di esportazioni non conformi o illegali (articoli 22 e 24 del Regolamento).

Nel caso di esportazione di rifiuti dalla Comunità verso i Paesi EFTA, della convenzione di Basilea, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, del Titolo II del Regolamento 1013/06, con le integrazioni contenute nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 35 del Regolamento.

Per le esportazioni di rifiuti dalla Comunità destinati al recupero il Regolamento diversifica le procedure da applicare nel caso in cui nel Paese di destinazione di applica o meno la decisione OCSE.

Per le esportazione di rifiuti destinati al recupero in Paesi non-OCSE è previsto :

- il divieto di esportazione per i rifiuti pericolosi (Art. 36)
- la procedura prevista dal Regolamento 1418/2007 (1), per i rifiuti elencati in lista verde Allegato III
- la notifica e autorizzazione preventiva scritta per altri rifiuti non pericolosi indicati all'articolo 37.

Per le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in Paesi OCSE :

I rifiuti in lista verde e allegati IIIA e IIIB sono soggetti alle stesse disposizioni previste per tali rifiuti all'interno della Comunità, con alcuni adattamenti ed integrazioni (Art. 18 e 38)

Per i rifiuti in lista ambra e allegato IVA si applicano le stesse disposizioni che disciplinano le spedizioni di tali rifiuti all'interno della Comunità con le integrazioni previste all'art. 38 del Regolamento.

(1): Regolamento 1418/2007 e smi : nel Regolamento sono riportati i Paesi non-Ocse, e per ciascuno una Tabella divisa in 4 colonne con i codici dei rifiuti della lista-Verde, in base alla decisione che i Paesi stessi hanno espresso:

I rifiuti elencati nella colonna a), non possono essere trasportati nel Paese di destinazione, in quanto per essi è stato espresso il divieto;

I rifiuti elencati nella colonna b) devono essere accompagnati da Notifica e Autorizzazione scritta, (modalità art. 35, Reg.1013/06)

I rifiuti elencati nella colonna c) non sono sottoposti a nessun controllo nel paese di destinazione. Pertanto ai sensi dell'art. 37, par. 3 Reg.101306, sono soggetti agli obblighi di Informazione generale (art. 18 Reg. 1013/06)

I rifiuti elencati nella colonna d) sono soggette a procedure di controllo stabilite dal Paese di destinazione, ai sensi della normativa nazionale applicabile. Quindi sono soggetti, sia alla procedura generale di Informazione (come per colonna c), se non presenti nella colonna b), sia alle disposizioni dettate dalla normativa vigente nel Paese di destinazione.

3) IMPORTAZIONI DI RIFIUTI NELLA COMUNITA' DA PAESI TERZI

Regolamento CE/1013/2006 Titolo V

L'importazione di rifiuti nella Comunità dipende dalla natura giuridica dei paesi interessati e dal tipo di operazione finale a cui sono destinati i rifiuti.

Gli articoli 41 e 43 del Regolamento 1013/06 disciplinano:

1-Il divieto di Importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da cui sono escluse le spedizioni provenienti da:

a-Paesi aderenti convenzione Basilea

b-altri Paesi con i quali la Comunità o i suoi Stati membri hanno concluso Accordi/Intese bilaterali-multilaterali compatibili con la normativa comunitaria

c-altri Paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali

d-altri territori nei casi in cui, in via eccezionale, in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'Autorità competente del Paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2- Il divieto di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero da cui sono escluse le spedizioni provenienti da:

a-Paesi OCSE

b-Paesi aderenti convenzione Basilea

c-altri Paesi con i quali la Comunità o i suoi Stati membri hanno concluso Accordi/Intese bilaterali-multilaterali compatibili con la normativa comunitaria

d-altri Paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali

e-altri territori nei casi in cui, in via eccezionale, in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'Autorità competente del Paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

Per le Importazioni ammesse, il Regolamento distingue le procedure a seconda che si tratti di :

1-Importazione di rifiuti destinati allo smaltimento per le quali è prevista la notifica ed Autorizzazione preventiva scritta (*art. 42*) cioè, per analogia, le stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, con specifici adattamenti. Per le spedizioni provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o altri Paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi o intese bilaterali (*art. 41*).

2-Importazione di rifiuti destinati al recupero:

-se l'importazione proviene dai paesi non-OCSE aderenti alla convenzione di Basilea è prevista la notifica ed autorizzazione preventiva scritta (*art.45 e 42*);

-se l'importazione proviene dai paesi OCSE è prevista la procedura di obblighi generali di informazione (*art. 18 e art. 44*) per i rifiuti elencati in lista verde; e la notifica ed autorizzazione preventiva scritta (*art. 44*) per i rifiuti elencati in lista ambra.

NORMATIVA

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190)

Regolamento CE n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 integra l'allegato IC del *Regolamento (CE) n. 1013/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE), contenente istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e movimento.

Regolamento CE n.1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea (*v. anche la Rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 novembre 2008*).

Regolamento CE n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Regolamento CE n.740/2008 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni Paesi.

Regolamento CE n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Regolamento CE n. 967/2009 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all'OCSE.

Regolamento CE n. 837/2010 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all'OCSE.

Regolamento CE n.413/2010 recante modifica degli allegati III, IV e V del Regolamento CE n. 1013/2006, per tener conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell'OCSE.

Regolamento CE n. 664/2011 della commissione dell'11 luglio 2011 recante modifica del Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A.

Regolamento CE n.135/2012 recante modifica del Regolamento CE n. 1013/2006 al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato IIIB.

Regolamento CE n. 674/2012 della Commissione del 23 luglio 2012 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'OCSE.

Regolamento CE n. 57/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'Ocse (Malaysia).

Normativa Nazionale

Decreto 3 settembre 1998, n. 370 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti (*pubblicato in GU 26 ottobre 1998, n. 250; entrato in vigore il 10 novembre 1998.*

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (*supplemento ordinario n.96 alla G.U. 14-4-2006, n.88).*

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235) .

Decreto 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (14G00131) (*GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014).*

Siti d'interesse:

Pagina web della Comunità Europea dedicata alle spedizioni:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm>

Sito della convenzione di Basilea: <http://www.basel.int/>

Provincia di Firenze Ficco P. L'esportazione e l'importazione di rifiuti, Ed. Ambiente

La normativa in materia è in continua evoluzione si raccomanda pertanto di verificare l'eventuale emanazione di provvedimenti di modifica o integrazione.

Elenco della Modulistica per le Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti

Modulo a) RICHIESTA MODULI 1A-1B

Modulo b) ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Modulo c) MODULO AUTODICHIARAZIONI

Modulo d) AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Modulo e) GARANZIA FINANZIARIA (DM 370/98) *Schema e calcolo della Garanzia*

Modulo f) AUTOCERTIFICAZIONE ASSICURATORE

Modulo g) CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Modulo h) RICHIESTA DOCUMENTI DI MOVIMENTO

Modulo i) ATTO DI DELEGA

Modulo l) RICHIESTA MODIFICA DATI

Modulo m) INFORMATIVA D. Lgs 196/2003